

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 21/06/2010 n. 19443
d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3

Questo Tribunale (sez III n. 10879 del 2009) si è già espresso nel senso della irrilevanza, rispetto al sistema di qualificazione, del cd falso innocuo. Dare rilevanza alla innocuità del falso, nel senso della non utilità al raggiungimento delle categorie, farebbe venire meno comunque l'affidabilità del sistema di qualificazione ... al fine di valutare l'elemento soggettivo della falsità, deve essere posto a carico della società che assume di non averne conoscenza l'onere della prova della estraneità alla falsità, non essendovi alcun altro soggetto interessato alla presentazione dei documenti per l'attestazione. Il riferimento alla ricostruzione penalistica del falso innocuo non può trovare applicazione rispetto al sistema di qualificazione dei lavori pubblici. La responsabilità penale è caratterizzata, in genere, dalla concretezza della lesione del bene giuridico protetto dalla fattispecie penale, così come l'accertamento della responsabilità penale è strettamente legato all'elemento psicologico; ciò in relazione alla personalità della responsabilità penale (art 27 della Costituzione) e alla sussidiarietà del diritto penale. Tali caratteristiche vengono attenuate in alcuni casi in relazione alla rilevanza del bene protetto(ad esempio nei reati cd. di pericolo). Tali presupposti non riguardano in alcun modo il sistema della qualificazione, che anzi è basato su una anticipazione della verifica dei requisiti delle imprese, per evitare da una parte una eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti, dall'altra per evitare di dover verificare di volta in volta i requisiti. Tale sistema, che nulla ha che fare con la responsabilità penale, serve a garantire maggiore efficienza e trasparenza nel settore dei lavori pubblici.